

## APPROVAZIONE MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

(ARTT. 2 e 7 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

La documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato delle modifiche dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto, è la seguente.

1. **ISTANZA IN BOLLO** (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza) sottoscritta dal legale rappresentante e contenente l'indicazione sintetica delle parti dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto oggetto di modifica, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante:
  - **messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:**  
[entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it](mailto:entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it)
  - **raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:**  
Regione del Veneto  
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi  
Fondamenta S. Lucia  
Cannaregio, 23  
30121 VENEZIA
2. **COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DEL VERBALE** dell'Assemblea (se Associazione) o dell'Organo di Amministrazione (se Fondazione) di approvazione delle modifiche, con allegato il nuovo Atto Costitutivo e/o Statuto, redatto in forma di atto pubblico notarile, registrato; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.
3. **COPIA SEMPLICE**, sottoscritta dal legale rappresentante, **DEI DOCUMENTI CONTABILI** (bilanci consuntivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, ove previsto.
4. **DICHIARAZIONE** relativa alla consistenza del patrimonio dell'Ente alla data di presentazione dell'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante.
5. **RELAZIONE** sull'attività svolta dall'Ente negli ultimi due anni, con indicazione delle prospettive sull'attività futura, sottoscritta dal legale rappresentante.
6. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** relativa all'Organo di Amministrazione.
7. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, per l'istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B.).
8. fotocopia di un **DOCUMENTO D'IDENTITÀ** del legale rappresentante, in corso di validità.

**N.B. Al fine della dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza presentata mediante PEC, va prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 7, in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale dichiarazione e non sull'istanza presentata). L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale.**

### TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie verrà concluso nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, **completa della documentazione prescritta**, da parte della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

## **NOTA INFORMATIVA**

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (*ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000*), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità con riferimento alle disposizioni comunitarie e nazionali nonché ai provvedimenti applicativi regionali in materia di tutela della *privacy*.